

I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili: determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2010. Immediata eseguibilità.

OGGETTO: I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili: determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2010. Immediata eseguibilità.

Per regolarità dell'istruttoria:
Girardo Luciana Rosa

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000
Il Titolare di P. O. dell'Area Finanze -Tributi - Personale
Fiorenzo LA MONICA

Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000
Il Responsabile del Servizio finanziario
Fiorenzo LA MONICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Precisato che l'art.3 della legge 23.12.1996, n.662, ha portato modifiche al predetto decreto legislativo e precisamente per quanto riguarda:

- la determinazione delle aliquote e dell'imposta;
- l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 fino a Euro 259,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 21.12.1998, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e che, agli artt.17 e 22, sono previsti, rispettivamente:

- i casi in cui si può stabilire un'aliquota diversificata o agevolata;
- la possibilità di aumentare la detrazione per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Visti i seguenti commi dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (Legge finanziaria 2007):

- comma 169, che fissa il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- comma 156, che modifica l'art.6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30.12.1992, n.504 (la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti:

“consiglio comunale”), per cui le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio Comunale;

Precisato che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, la L.r. n. 1 del 9 gennaio 2006, art. 44, comma 1, (modificato dalla L.r.30.12.2009, n.24, art.11, comma 20), stabilisce che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

Vista la comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza di Udine, prot. n. 103/5.1.3 del 07.01.2010, con la quale si informano gli Enti Locali che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, S.O. n.2 del 07/01/2010, il bilancio di previsione per l'anno 2010 e pluriennale per gli anni 2010-2012;

Preso atto che, come indicato in detta comunicazione, il termine per l'approvazione dei bilanci, da parte degli EE.LL. della Regione Friuli Venezia Giulia, è fissato al 21 febbraio 2010;

Visto il D.L. 25.6.2008, n.112, art. 77-bis, comma 30, convertito in Legge 6.8.2008, n.133, che conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

Ritenuto di applicare, per l'anno 2010, confermando quelle previste per l'anno 2009, le seguenti aliquote:

- **5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille) al iquota ordinaria;**
- **7%° (sette per mille) agli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e alle aree edificabili, per le quali, nel corso dell'anno 2010, non sia stata rilasciata concessione edilizia;**

Stabilito che :

- **l'aliquota del 7%° non si applica alle abitazioni a disposizione che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello Stato;**
- **l'aliquota del 7%° si applica alle aree edificabili sino alla data di rilascio della concessione edilizia;**

Considerato che si è voluto:

- favorire la locazione degli immobili sfitti e incentivare l'attività edilizia, stante la limitata disponibilità di aree edificabili nel territorio comunale;
- assicurare il pareggio di Bilancio, considerato che i trasferimenti della Regione, fondo ordinario e quota residua, non dovrebbero subire scostamenti

apprezzabili rispetto all'anno precedente, che il minor gettito I.C.I. derivante dalle abitazioni principali e assimilate dovrebbe essere tendenzialmente coperto dallo Stato e che i costi di alcuni servizi, anche solo tenendo conto del tasso d'inflazione programmato, sono in aumento;

Ritenuto di determinare la detrazione prevista dall'art. 8, 3° comma, del decreto legislativo n.504/1992 e successive modificazioni, in **Euro 130,00.=**, per la generalità delle abitazioni principali (la detrazione verrà di fatto utilizzata solo per le abitazioni principali alle quali non è applicabile l'esenzione);

- di determinare in **Euro 259,00.=** la detrazione di cui sopra, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio 2010, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
 - Euro 5.954,00 per una persona
 - Euro 8.333,00 per due persone

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2009.

- di determinare in **Euro 259,00.=** la detrazione per le abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, non superiore ai seguenti limiti:

- Euro 5.954,00 per una persona
- Euro 8.333,00 per due persone
- Euro 10.127,00 per tre persone
- Euro 11.908,00 per quattro persone
- Euro 13.104,00 per cinque persone

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2009.

- di determinare, per gli immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Pordenone, la detrazione in **Euro 259,00.= per ogni alloggio**;

Precisato che, con l'art.21 del citato regolamento comunale per la disciplina dell'imposta, sono state equiparate all'abitazione principale, oltre agli immobili previsti dalla legge, anche le seguenti unità immobiliari:

- le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, (categorie C/2, C/6 e C/7);
- gli immobili adibiti ad abitazioni, concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fra fratelli), purché gli stessi abbiano la residenza in dette abitazioni.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata ;

Preso atto che l'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito in Legge 24.7.2008, n.126, ha escluso, a decorrere dall'anno 2008, dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

- che il comma 2, del predetto articolo precisa che l'abitazione principale è quella considerata ai sensi del D.lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni,

nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (29.5.2008) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del citato decreto n.504 del 1992, come sopra meglio specificate;

- che l'esenzione si applica nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis e dall'art.8, comma 4, del D.Lgs. n.504/1992, e successive modificazioni;

Ritenuto, come consentito dal D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, art.21, di esentare, dal pagamento dell'I.C.I., gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel territorio comunale;

Vista la Legge 9.12.1998, n.431, art.2, comma 4, che prevede la possibilità per i Comuni di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedano in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (i cosiddetti contratti convenzionati);

Ritenuto di determinare, per l'anno 2010, l'aliquota agevolata **del 4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille)** per i proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo alle condizioni di cui alla Legge n.431/1998 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri previsti dall'art.49 del decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

Con voti

d e l i b e r a

Per quanto in premessa:

1. di determinare nel seguente modo, per l'anno 2010, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art.8, comma 3, del D.Lgs.n.504/1992 e successive modificazioni e dall'art.22 del Regolamento comunale (la detrazione verrà di fatto utilizzata solo per le abitazioni principali alle quali non è applicabile l'esenzione):

- **Euro 130,00.= (centotrenta euro)** per la generalità delle abitazioni principali;

- **Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro)**, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio 2010, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:

- Euro 5.954,00 per una persona

- Euro 8.333,00 per due persone

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2009;

- **Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro)** limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, non superiore ai seguenti limiti:

- Euro 5.954,00 per una persona
- Euro 8.333,00 per due persone
- Euro 10.127,00 per tre persone
- Euro 11.908,00 per quattro persone
- Euro 13.104,00 per cinque persone

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2009.

- **Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro)** limitatamente ad ogni alloggio di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Pordenone;

2. di determinare, **per l'anno 2010** le seguenti aliquote:

- **5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille)** – aliquota ordinaria;
- **7%° (sette per mille)** per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell'anno 2010, non sia stata rilasciata concessione edilizia;
- **4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille)** per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell'art.2, 4° comma, della Legge 9.12.1998, n.431 e successive modifiche;

3. di stabilire che l'aliquota del 7%° non si applica alle abitazioni a disposizione, se le stesse costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello Stato;

4. di stabilire che l'aliquota del 7%° si applica, per le aree edificabili, sino al momento del rilascio della concessione edilizia;

5. di esentare, per l'anno 2010, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel Comune di Casarsa della Delizia;

6. di prendere atto di quanto stabilito dal D. L. 27.5.2008, n.93, art.1, convertito in Legge 24.7.2008, n.126 e precisamente :

- comma 1 - "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

- comma 2 – "Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8

e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del citato decreto n.504 del 1992”;

- comma 3 – “l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3 bis, e dall'art.8, comma 4, del Decreto Legislativo n.504/1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n.504 del 1992”.

7. di precisare che il minor gettito I.C.I., derivante dall'esenzione di cui al punto 6, del presente dispositivo, dovrebbe essere tendenzialmente coperto dallo Stato, che erogherà i fondi attraverso la Regione;

8. di precisare che vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

9. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dell'Area Economico-Finanziaria e dell' Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva;

10. di incaricare l'Ufficio Tributi della trasmissione del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale, come previsto dalla circolare 16.4.2003, n.3/DPF;

Dopo di che, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.